



COMUNE DI SENEGHE

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 19/12/2015

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di disagio di persone singole e famiglie, che impediscono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita quotidiana.

Art. 2 - Riferimenti legislativi

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità con la normativa esistente e in particolare:

- a) Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 2,3,31 e 38;
- b) Codice civile - artt. 433 e seguenti;
- c) Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii;
- d) D.L.gs 267/2000 e ss. mm. ii;
- e) D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- f) Legge quadro 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- g) D.P.G.R. 12/1989 – D.P.G.R. 145/1990;
- h) Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”.

Art. 3 - Destinatari

I destinatari degli interventi economici sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Seneghe, che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.

Potranno essere erogati, interventi d'emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario e temporaneo, tenendo conto delle disposizioni del presente Regolamento e fatte salve le dovute azioni di rivalsa verso il Comune d'appartenenza della persona interessata.

Art. 4 – Finalità

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione, superamento o riduzione del disagio e della marginalità sociale, laddove le condizioni economiche siano tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione è da considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie nella prospettiva del recupero e della reintegrazione sociale.

Art. 5 – Requisiti e condizioni di accesso

Per accedere al beneficio dovrà essere presentata istanza, all'ufficio Servizi Sociali, mediante apposito modulo. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione sulla situazione economica e patrimoniale (attestazione ISEE).

In casi particolari, il contributo potrà essere erogato d'ufficio, su proposta del servizio sociale, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

5.1 Requisiti

Sono ammessi ai benefici economici coloro che versano in stato di bisogno determinato dalla concomitanza delle seguenti condizioni:

- reddito inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla Regione Sardegna;
- non essere titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento bancari e/o postali e riscossioni di affitti;
- non essere titolari di patrimonio immobiliare (con esclusione della sola casa di abitazione);
- non avere parenti tenuti agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 c.c) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

L'erogazione dell'intervento è, inoltre, subordinata alla collaborazione con l'ufficio di Servizio Sociale e al rispetto dell'eventuale piano individualizzato di assistenza elaborato dallo stesso Servizio

5.2 Definizione situazione reddituale

I richiedenti sono tenuti a dichiarare l'ISEE familiare, che determina il reddito familiare; nonché ogni entrata a qualsiasi titolo percepita, di cui si terrà conto nella determinazione del contributo. Saranno considerate sia le entrate complessive assoggettabili all'IRPEF al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, sia le entrate esenti IRPEF come (a titolo esemplificativo): assegni familiari, assegni di mantenimento, pensioni di invalidità, per ciechi civili e sordomuti, indennità di accompagnamento

5.3 Definizione di nucleo familiare

Nel caso di convivenze anagrafiche allargate, si definisce nucleo familiare quello:

- composto da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela;

- composto da una coppia con stabile convivenza e loro ascendenti o discendenti.

Art. 6 – Tipologia degli interventi.

Gli interventi assistenziali di carattere economico possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

6.1 Assistenza economica continuativa.

Consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione e che non possiedano i requisiti per l'accesso ad altri interventi assistenziali.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici e assistenziali programmati, non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate.

Il contributo concedibile mensilmente con valutazione tecnico professionale del servizio sociale potrà essere compreso tra 150,00 e 350,00 euro.

I soggetti beneficiari di assistenza continuativa o i loro familiari, saranno coinvolti in attività di pubblica utilità con modalità analoghe a quelle previste dal progetto di contrasto alle povertà estreme.

Sono esonerati dall'espletamento dalle attività di pubblica utilità, mantenendo comunque il diritto all'intervento assistenziale coloro che dimostrano, con adeguata certificazione medica, la non idoneità allo svolgimento di tali attività o abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore a 65; sono altresì esonerati i genitori impegnati in compiti di cura di bambini al di sotto dei 3 anni non ancora inseriti nelle strutture educative per l'infanzia.

6.2 Assistenza economica straordinaria.

L'intervento economico straordinario è un intervento erogabile per fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico che mette in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, documentati adeguatamente quali, a solo titolo esemplificativo:

- Perdita del lavoro per fatti estranei alla volontà del soggetto;
- Presenza di patologie psicofisiche o stato di gravidanza che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
- Inserimenti scolastici e/o lavorativi;
- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà sottoposta alla valutazione del Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, la situazione complessiva del richiedente. In caso di eventi eccezionali, lutti, licenziamenti improvvisi, debitamente documentati dal richiedente, il Servizio Sociale potrà quantificare un importo congruo a soddisfare il bisogno sopravvenuto.

Il contributo concedibile non potrà essere superiore ad euro 600,00. Il contributo non è ripetibile nel corso dello stesso anno solare ad eccezioni di casi particolari la cui gravità sarà valutata dal servizio sociale.

I soggetti beneficiari di tale tipo di assistenza o i loro familiari, saranno coinvolti in attività di pubblica utilità come descritto al precedente punto 6.1

6.3 Assistenza economica per adulti e anziani ospiti di strutture socio assistenziali.

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, su richiesta della famiglia, del servizio Sociale Comunale, o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.

Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi.

Qualora le risorse economiche dell'interessato non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare della retta, concorreranno al costo della prestazione assistenziale con le proprie risorse del patrimonio mobiliare e immobiliare

Nell'eventualità persista la condizione di risorse insufficienti, può essere presentata al Comune la richiesta di integrazione della retta di ricovero da parte dell'interessato, da un suo familiare, o da chi ne esercita la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno. All'istanza deve essere allegata la certificazione ISEE. Al fine della corretta valutazione dell'integrazione della retta è interesse del richiedente produrre una stima del valore dei beni immobili posseduti, senza la quale non potrà essere perfezionata la valutazione dell'istanza.

Nel caso di donazioni e/o alienazione di beni immobili, cessione di titoli o assoggettamento stessi beni a trust, da parte della persona ricoverata avvenute negli anni precedenti la domanda di integrazione alla retta, la persona ricoverata stessa o coloro che sono civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile che ne siano venuti in possesso, sono tenuti a coprire l'importo della retta fino alla concorrenza del valore attualizzato dei beni ceduti.

Se il ricoverato risulta essere proprietario della casa di abitazione e/o di altri beni immobili (esempio anche terreni), lo stesso ricoverato o i suoi parenti, sono obbligati a provvedere con tutti i mezzi a loro disposizione procedendo anche a:

- Locazioni
- Costituzione di diritti reali di godimento
- Convenzioni con Enti privati

e in ultimo ad alienare l'immobile anche gradualmente per contribuire al pagamento della retta e/o restituire all'Amministrazione Comunale le somme che eventualmente sarà chiamata ad anticipare.

Art.7 - Procedure per la concessione o il diniego dei contributi economici.

La pratica, istruita dall'ufficio servizi sociali, secondo le normative vigenti ed in ottemperanza al presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile del Settore per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza, per ciascuna tipologia di servizio descritta nel presente regolamento. Il termine massimo per la conclusione del procedimento d'erogazione dei benefici economici è stabilito in non oltre 30 gg. dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Sono comunque esclusi dalle prestazioni economiche descritte ai precedenti punti 6.1 e 6.2 coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- reddito complessivo del nucleo familiare superiore alla soglia indicata nella tabella del Minimo Vitale, stabilita annualmente con Determinazione dall'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- ulteriori proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili e immobili registrati che non siano strumento di lavoro e direttamente legati alle possibilità di sussistenza;
- soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- mancata presentazione, a seguito di convocazione per iscritto da parte del Servizio Sociale per sostenere un colloquio,.

Le domande di contributo economico, non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso di ultima generazione o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato. Il ricorso alle prestazioni economiche del presente Regolamento, hanno carattere di supporto e integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale. Il provvedimento di diniego in relazione alle domande pervenute ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati negli articoli del presente regolamento ovvero di accoglimento della richiesta saranno comunicati per iscritto all'interessato.